



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "OCTAVIA"**

Via G. Mazzatinti, 15, 00135 Roma (RM) - tel.06 30810141
C.F. 97713490585 - C.M. RMIC8GS00T

rmic8gs00t@istruzione.it

rmic8gs00t@pec.istruzione.it

www.icoctavia.edu.it



**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
IC OCTAVIA – a.s. 2024-2025**

- VISTO** il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;
- VISTA** la delibera relativa all'individuazioni delle funzioni strumentali;
- VISTA** la delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio d'Istituto e sugli aspetti organizzativi e amministrativi inerente all'Istituzione Scolastica riguardante il personale docente educativo e ATA;
- VISTE** le risorse della scuola disponibili per l'a. s. 2024-25 comprensive dei residui del precedente esercizio;
- VISTO** il Piano di organizzazione e funzionamento dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA;
- VISTO** l'organico di diritto e di fatto del personale docente ed ATA per l'a. s. 2024/25 determinato dall'ATP di Roma.
- VISTO** il nuovo CCNL 2019-2021;

Il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto decentrato d'istituto che si articola in due parti:

1. PARTE NORMATIVA

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del CCNL – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA –2019-2021

2. PARTE ECONOMICA

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione, l'attribuzione e la determinazione dei compensi che viene modificata annualmente in base alle risorse assegnate.

TITOLO PRIMO – PARTE NORMATIVA**CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI*****Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA***

1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e i delegati delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo Octavia.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
5. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s'intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali successivi.
6. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Modifiche ed integrazioni saranno apportate per adeguamento del presente Contratto Integrativo alla normativa vigente.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale vigente.
8. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva il contratto integrativo viene trasmesso all'A.R.A.N. corredato della relazione illustrativa e tecnica, nonché viene pubblicato sull'albo sindacale online.
9. Il presente contratto può essere oggetto di modifiche. La richiesta può essere presentata da una delle parti.
10. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.3 - Clausola di riserva

1. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo su specifiche materie oggetto di contrattazione ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.
2. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Art. 4 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**CAPO I – RELAZIONI SINDACALI****Art. 5 – Obiettivi e strumenti**


1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:








- tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente. Viene richiesto dalle parti, anche singolarmente entro 5 giorni dall'informazione.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

Art. 9 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs.







- n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10– Gestione della bacheca sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione, per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente all'attività della RSU:
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola;
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale alla stessa indirizzato ed inviato per Posta elettronica ordinaria.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nella bacheca sindacale cartacea ovvero pubblicati sulla bacheca sindacale digitale.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono

entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente:
 - ore: 8:00 – 10:00/12:00 – 14:00 per la scuola Secondaria di primo grado;
 - ore: 8:30 – 10:30/14:30 – 16:30 per la scuola Primaria;
 - ore: 8:00 – 10:00/14:00 – 16:00 per la scuola dell'Infanzia.
 - Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
 - E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma sul sito dell'Istituto al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata comunicazione di partecipazione all'assemblea entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.
7. Svolgimento delle assemblee sindacali
 - Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
 - Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
 - Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di 2 collaboratori scolastici nel plesso della segreteria didattica e di 1 unità di collaboratore scolastico negli altri plessi;
 - se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio, di n. 1 unità di Assistente Amministrativo in sede e di n. 2 collaboratori scolastici nei plessi di Via G. Mazzatinti 37 e Maestre Pie Filippini 5, n°1 unità nel plesso di Via D. Ciampoli 21, per quanto riguarda la vigilanza.
- 8 Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
- 9 Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi (*o sezioni di scuola infanzia*) i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea. Il docente sarà chiamato a informare preventivamente le famiglie. Per la scuola secondaria di primo grado la comunicazione per le famiglie sarà a cura del responsabile di plesso tramite registro elettronico.
- 10 Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione
- 11 Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha

carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.

12 Le assemblee sindacali possono svolgersi anche con modalità a distanza.

13 Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- b) dalla RSU nel suo complesso (che la indichi a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente

Art. 13 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, in segreteria ovvero sulla bacheca sindacale.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

In seguito alla pubblicazione nella G.U. dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2021, il Dirigente Scolastico e le OO.SS. rappresentative, hanno firmato un apposito protocollo di intesa per le relazioni sindacali presso le istituzioni scolastiche. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte secondo quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dalle OOSS in data 2 dicembre 2020.

Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 5/2/2021 fra l'IC Octavia e le OO.SS., nonché del Regolamento del 11/02/2021 (prot. n. 1422/U)

Art. 15 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, priva dei nominativi, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art. 5 CCNL 2019/21 e pubblicata nella sezione specifica di Amministrazione Trasparente.
2. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 16 - Diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva con richiesta da inviare via posta elettronica ordinaria.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO**Art. 17 - Formazione del personale**

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) secondo i seguenti criteri generali: attinenza al PTOF e obiettivi di miglioramento individuati nel RAV per il personale docente e processi di digitalizzazione per il personale ATA, misure previste dal PNRR
2. L' art. 36 del CCNL 2019/2021 riconosce espressamente tale diritto al personale, sia attraverso la predisposizione di percorsi formativi interni, sia attraverso l'incentivazione alla partecipazione a percorsi anche universitari di formazione.
3. Tutto il personale scolastico deve essere messo in condizione di poter accedere alle iniziative di formazione, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto del Piano di formazione predisposto dal DSGA, anche in relazione alle procedure che prevedono l'utilizzazione di strumenti informatici, nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale).
4. Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma e salvo esigenze di servizio, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per il Personale Docente i fondi disponibili saranno utilizzati per compensare formatori ed attività di autoformazione-aggiornamento. La formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti) CCNL 2019/2021. Le ore di formazione ulteriori rispetto alle attività funzionali all'insegnamento sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

6. Sono obbligatorie tutte le attività formative deliberate dagli organi collegiali, conformemente al

PIANO di formazione del personale disposto nel PTOF.

La fruizione da parte dei docenti di 5 (cinque) giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata per i corsi:

- organizzati o autorizzati dall'U.S.R. o dal MIM;
- organizzati da altre Amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM);
- corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;
- corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;

se l'iniziativa riguarda tematiche strettamente professionali, sia trasversali sia specifiche per aree disciplinari miranti al potenziamento della qualità professionale, ai processi innovativi in atto e al potenziamento dell'offerta formativa.

Ulteriori giorni di esonero saranno concessi nelle forme ed in misura compatibile con la qualità del servizio, da valutare di volta in volta.

7. Criteri specifici per la partecipazione a corsi di formazione per i quali è prevista la possibilità di fruire fino a 5 (cinque) giorni di permesso retribuito sono:

- priorità ai docenti titolari;
- riguardare iniziative ricomprese nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dell'Istituto;
- coerenza del corso con la materia di insegnamento;
- coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'Istituzione scolastica;
- possibilità di essere sostituiti durante l'assenza con personale interno.

8. Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

9. Precisato che le iniziative formative del personale docente, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento, il Dirigente Scolastico nel concedere i permessi per l'aggiornamento seguirà i seguenti criteri.

10. La richiesta del personale deve:

- a. essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo;
- b. esplicitare la disponibilità ad effettuare relazioni e/o interventi di restituzione/informazione/stimolo a gruppi di docenti "affini" e/o al Collegio;
- c. dai permessi non devono conseguire oneri per l'amministrazione o disagi all'attività didattica.

11. A parità di iniziativa, considerata la possibile ricaduta all'interno dell'Istituto, si concederà il permesso prima a chi partecipa ad iniziative che costituiscono il completamento di un percorso pluriennale, avviato nel precedente anno scolastico, poi a chi non ne ha ancora fruito nell'anno scolastico in corso o in quello precedente.

12. Qualora ci fosse parità anche rispetto alla fruizione di permessi come indicato nel punto precedente, si terrà in considerazione il criterio del minor servizio, quale indice di maggior necessità di formazione, con priorità al personale con contratto a tempo indeterminato.

13. Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali potranno essere retribuite

14. Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021, le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la

stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

15. Ai sensi dell'art. 15 CCNL 2019/2021, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione predisposto dal DSGA, sentito il personale interessato, saranno previste specifiche iniziative formative per il personale ATA che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

16. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale a.s. 2024/2025 sono i seguenti:

- personale neo-immesso in ruolo;
- personale che chiede aggiornamento per corsi di utilità per l'Istituto (CLIL, Italiano L2, Specializzazioni scientifiche, primo soccorso, ecc.);
- personale di minore anzianità di età;
- personale di minore anzianità di servizio.

In presenza di più richieste del personale Docente ed ATA il D.S. si atterrà ai seguenti criteri:

- completamento di corsi già attivati;
- data di presentazione della domanda;
- rotazione;
- specificità del corso con attinenza al ruolo del richiedente.

Art. 18 Diritto allo studio

1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite del 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero di richieste superi il limite del 3%.

2. Il personale fruisce dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

Art. 19- Congedi dei genitori ex art. 34 CCNL 18.01.2024

1. Al personale scolastico è riconosciuto il cosiddetto periodo di congedo parentale come da art. 34 CCNL 18.01.2024, previa presentazione di relativa domanda, contenente l'indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo le ipotesi di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del suddetto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

2. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
3. Il periodo di congedo dei genitori vale ai fini dell'anzianità di servizio e non riduce i periodi di ferie.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 20 - Congedo per donne vittime di violenza (Art. 17 CCNL 18.01.2024)

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto, previa formale richiesta, ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire, su base giornaliera (o anche su base oraria per il solo personale ATA), nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice in questione è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
3. I periodi di congedo ex art. 17 CCNL 18.01.2024 possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
4. I medesimi periodi, inoltre, sono computati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità.
5. La dipendente vittima di violenza ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo la disciplina di riferimento. La medesima lavoratrice, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, ha diritto di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 CCNL 18.01.2024.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE A.T.A.

Art. 21 - Definizione del Piano delle Attività del personale A.T.A. (art. 63 CCNL 2019-21)

1. In base a quanto disposto nell'art. 63 del CCNL 2019-2021, il Direttore SGA all'inizio dell'anno scolastico formula, all'esito di uno specifico incontro con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il Piano delle Attività.
2. Il Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro di cui al precedente comma, individua il personale A.T.A. che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché degli interventi di assistenza igienica e di base previsti nel PEI (ex articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017).

Art. 22 - Modalità di articolazione dell'orario di lavoro e criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (Art. 63-66 CCNL 18.01.2024).

1. L'orario del personale ATA (fatta eccezione per il Direttore S.G.A. il quale, in considerazione della sua posizione apicale, organizza autonomamente il proprio orario di lavoro, previo accordo con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto delle 36 ore settimanali) deve garantire il regolare svolgimento del servizio e deve essere funzionale nell'erogazione dei servizi all'utenza con articolazione oraria antimeridiana e pomeridiana.
2. Nell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro in relazione alle esigenze della Istituzione scolastica:
 - Orario di lavoro flessibile
 - Turnazioni
 - Orario plurisettimanale
3. L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.
4. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità educative, didattiche e dell'utenza dei servizi generali ed amministrativi.
5. L'orario flessibile può essere accordato ai dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.lgs. n. 151 del 2001 e che ne facciano richiesta.
6. Successivamente si terrà conto anche delle necessità del personale in situazioni di tossicodipendenze, di inserimento di figli in asili nido, di figli in età scolare, di impegni in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
7. L'orario di servizio è continuativo e non può prevedere interruzioni se non per quanto previsto dal successivo comma (orario oltre le 7h e 12'). Eventuali deroghe devono essere concordate con il lavoratore interessato e comunicate alle parti sindacali.
8. L'orario di servizio assegnato ha durata annuale e non può prevedere modifiche che non siano preventivamente concordate con le parti sindacali e il lavoratore interessato.
9. L'orario di servizio deve prevedere per tutto il personale un'equa distribuzione degli impegni nell'arco della settimana.
10. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 51 del CCNL 2006-2009;
11. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori di una sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro;
12. In presenza di particolari e riconosciute esigenze di funzionamento della scuola e previa disponibilità acquisita da parte del personale, possono essere adottate diverse articolazioni dell'orario per tutto il personale della scuola, preventivamente definite in sede di contrattazione decentrata d'istituto.
13. In caso di ferie è necessario che il richiedente si metta d'accordo con i colleghi per non creare disservizio mentre nel caso di cambio turno da parte di una unità, il richiedente deve garantire la restituzione del giorno a chi lo sostituisce.
14. Solo durante il periodo di svolgimento degli Esami del ciclo conclusivo di istruzione di secondaria di I grado, l'orario del personale ATA verrà modulato secondo i seguenti criteri:
 - 5 gg effettuando un orario giornaliero di h 7,12;
 - 6 gg effettuando un orario giornaliero di h 6.

Tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda, all'inizio dell'anno scolastico, di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:

- personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
- personale con certificazione medica ASL attestante patologia riconosciuta;
- personale con figli in età prescolare.

Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.

In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà, secondo quanto stabilito nella seduta del Confronto:

- far slittare il turno lavorativo, in caso di AA e/o CS, nell'arco della giornata assicurando la copertura dell'attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al DSGA ed aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h);

Art. 23 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità: a rotazione, il servizio sarà effettuato presso la sede di Via G. Mazzatinti n. 15 salva la possibilità per il personale in esubero di poter utilizzare ferie o recupero. In caso di richieste eccedenti il numero minimo di 8 collaboratori scolastici si procederà secondo graduatoria interna d'Istituto.

ART. 24 – Interruzione attività didattica programmata

Previo consenso da parte di tutti i lavoratori, nei periodi di interruzione delle attività didattiche programmate dagli Organi Collegiali e autorizzati dalla Regione Lazio, il personale ATA potrà richiedere le ferie.

Il calendario scolastico e le eventuali sospensioni delle attività didattiche, proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto vengono condivisi con tutto il personale scolastico e pubblicato all'Albo e sul sito della scuola.

Come da delibera n. 186 del Consiglio d'Istituto del giorno 8 luglio 2024, per l'a.s. 2024-2025 l'IC "Octavia" adotta il calendario scolastico previsto dalla Regione Lazio (inizio delle lezioni il 15 settembre 2024 e la conclusione venerdì 6 giugno 2025, e 30 giugno per la scuola dell'Infanzia) stabilendo l'avvio anticipato dell'anno scolastico al giorno 12 settembre 2024 e con la conclusione al giorno 6 giugno. L'iniziativa dell'Open Day si svolgerà il giorno 14 dicembre 2024, di sabato, secondo le proposte degli organi collegiali. Il personale scolastico svolgerà il proprio servizio durante l'Open Day con il seguente orario 9-13. La chiusura è prevista per i giorni considerati festivi dal calendario regionale. Sentito il consiglio di istituto e in accordo con il DSGA si procederà alla sospensione delle attività didattiche i giorni 23 e 24 aprile e 2 maggio 2025.

Sempre in accordo con il consiglio di istituto è prevista la chiusura della scuola nei seguenti prefestivi

24 e 31 dicembre 2024 e 14 agosto 2025.

Art. 25 - Sostituzione del titolare di incarico di DSGA (Art. 57 CCNL 18.01.2024)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 57 CCNL 18.01.2024, nel caso in cui il Funzionario E.Q. titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni (o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa) e non oltre tre mesi continuativi, incluse proroghe, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

2. Al personale sopra richiamato che sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 del CCNL 18.01.2024, in luogo del compenso individuale accessorio.

3. Diversamente, qualora il titolare dell'incarico di DSGA sia assente per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:

a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5); in queste ipotesi, al personale cui viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e in luogo del compenso individuale accessorio, l'indennità di cui all'art. 56 del CCNL 18.01.2024, con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico *ad interim* ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA presso altra scuola. In questo caso lo svolgimento dell'incarico *ad interim* è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

Art. 26- Incarichi specifici (art. 54 CCNL 18.01.2024)

1. Il Dirigente Scolastico, su proposta del D.S.G.A., previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6), può conferire al personale ATA effettivamente in servizio e non titolare di incarico di DSGA, incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

2. Tali incarichi sono retribuiti con specifica indennità il cui valore è stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c), in ragione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54 CCNL 18.01.2024.

3. Per i compiti di particolare rilevanza legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso svolti dall'Area dei collaboratori scolastici è riconosciuta un'indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.

4. In sede di contrattazione integrativa d'istituto è possibile prevedere che, per il personale titolare di posizione economica, l'indennità correlata all'incarico in questione sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.

5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.

Art. 27– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione).

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario di servizio obbligatorio (36 h). Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo dà diritto all'accesso al fondo di istituto, salvo la possibilità di recupero compensativo nel caso d'indisponibilità finanziaria, da fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Direttore S.G.A. e costituire oggetto di formale incarico.

Art. 28 – Collaborazioni plurime del personale ATA

1. A norma dell'art. 57 del CCNL 29/11/2007, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione scolastica.
2. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 29 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA, inclusi quelli inerenti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, oggetto di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del CCNL 18.01.2024.

1. Nell'individuazione delle unità di personale a cui riconoscere compensi accessori, inclusi quelli inerenti tutti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, il Dirigente scolastico tiene conto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del CCNL 18.01.2024.
2. In particolare, il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa del lavoratore;
 - b. specifica professionalità ed esperienza in merito all'attività da svolgersi;
 - c. qualora vi sia un numero di disponibilità maggiore rispetto agli incarichi da assegnare, a parità di professionalità, si applica la regola dell'anzianità di servizio nella stessa scuola ovvero, in subordine, il criterio della rotazione.
3. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime di cui all'art. 57 del CCNL 29/11/2007.

Art. 30- Le ferie del personale ATA (Art. 95 CCNL 18.01.2024)

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico sono goduti nel corso di ciascun anno solare, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

2. La richiesta va presentata, almeno 5 giorni prima, al Dirigente scolastico, il quale, sentito il DSGA, concede le ferie richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di persone in servizio, fatta eccezione per quanto disposto nel successivo punto.
3. A ciascun dipendente che ne abbia fatto richiesta è in ogni caso assicurato il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da richiedersi entro il 10 maggio con predisposizione del piano entro il 30 maggio da parte dell'amministrazione.
4. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza.
5. E' stabilito, quale numero minimo di presenze di personale in servizio: n. 2 Amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici nei seguenti periodi: estivo (dal 1 luglio al 31 agosto e durante le sospensioni delle attività didattiche di Pasqua e Natale)
6. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per urgenti ed indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
7. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
8. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo nelle ipotesi in cui la mancata fruizione derivi da impossibilità non imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 7 CCNL 18.01.2024).
9. Le ferie del personale ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (Art. 35 CCNL 18.01.2024).
10. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, devono essere godute di norma entro il 31 Agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di non più di 8gg, da utilizzare entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

In caso di richiesta per lo stesso periodo, in assenza di accordo tra gli interessati, saranno concesse le ferie rispettando i seguenti criteri:

- Rotazione
- Anzianità di servizio

Durante le interruzioni didattiche il personale ATA svolgerà il servizio di 7,12 ore giornaliere per 5 gg settimanali.

Art. 31 - Permessi per il personale ATA a tempo indeterminato

1. In aggiunta ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge di cui all'art. 68 CCNL 18.01.2024, il personale ATA ha diritto a ulteriori 18 ore (riproporzionate nei casi di lavoro a tempo parziale) di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. Ai dipendenti ATA, l'art. 69 CCNL 18.01.2024 riconosce, altresì, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia

giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Art. 32 - Permessi per il personale docente e ATA a tempo determinato

1. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL 18.01.2024.
2. Allo stesso personale di cui al punto precedente è riconosciuto il permesso per lutto di cui al comma 8 dell'art. CCNL 18.01.2024, nonché il permesso matrimoniale di cui al comma 9 del medesimo articolo, della durata di 15 giorni consecutivi.
3. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29.11.2007.

Art. 33 – Lavoro agile e lavoro da remoto

Il lavoro agile (L. 81/2017) e il lavoro da remoto sono delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa del personale ATA. L'organizzazione del lavoro agile e da remoto rientra nel potere di gestione delle risorse umane (art. 5 c. 2 Dlgs 165/2001) fatte salve la informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione quali art. 5 c. 5 del CCNL comparto IR 2019-2021, e art. 30 c. 9 del CCNL 2019-2021. Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi.

Art.34 – Diritto alla disconnessione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL 2019/21 all'art. 30, comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto, si individuano le seguenti modalità di applicazione.

Individuazione degli strumenti utilizzabili

1. L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale **ESCLUSIVAMENTE** via _posta elettronica istituzionale e in caso di necessita anche il telefono (elencare precisamente gli strumenti).

Figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti

1. Si concorda che **ESCLUSIVAMENTE** la segreteria e il dirigente scolastico per i docenti e il/la segreteria, il DSGA per il personale ATA possono utilizzare lo strumento di comunicazione della posta elettronica o in caso di necessità anche il telefono per inviare comunicazioni al personale.
2. Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale.
3. Le figure suindicate possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle seguenti fasce orarie (esempio: tra l'orario di apertura - chiusura della scuola, orario delle attività didattiche, ecc.) escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne.

CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE

Art. 35 – Definizione del Piano Annuale delle attività del personale docente

1. Il personale docente, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, CCNL 18/01/2024, concorre alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo.
2. In attuazione dell'autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti (Art. 40, comma 3, CCNL 18/01/2024).
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone ex art. 43, comma 4, CCNL 18/01/2024, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
4. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7 CCNL 18.01.2024.

Art. 36 – Ore aggiuntive e ore eccedenti

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.

Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del presente CCNL 18.01.2024.

L' art 45 CCNL 2019/2021 abroga l'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

Art.37 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.43 del CCNL 2019/21 in particolare con riferimento agli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento, il Dirigente Scolastico, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:


- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti;

Art. 38 Attività funzionali all'insegnamento

1. L'art. 44 del CCNL 2019/2021 sostituisce il precedente art. 29 CCNL del 2007. I docenti svolgono attività individuali volte all'insegnamento ed attività collegiali.
2. Le attività individuali comprendono:
 - a) la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) la correzione degli elaborati;
 - c) i rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività collegiali invece si sviluppano mediante la partecipazione alle attività degli organi collegiali della scuola: Collegio docenti, consiglio di classe, consiglio di intersezione, svolgimento degli scrutini ed incontro con i genitori. Le ore che non sono destinate alle attività collegiali saranno impiegate dai docenti per lo svolgimento delle attività stabilite nel PTOF.
4. Il Consiglio d'Istituto, sentito il collegio docenti, propone le modalità attraverso le quali deve svilupparsi il rapporto e l'attività di incontro tra il corpo docenti e le famiglie.

TITOLO TERZO**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO****CAPO I****Art.39 - Campo di applicazione**

1. Il presente capo ha ad oggetto l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e le norme in materia di sicurezza, salvo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. Gli studenti, pur non essendo numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, sono numericamente contati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono, altresì, tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della istituzione scolastica si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo e non



esaustivo: *ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti*).

Considerata la fine dello stato di emergenza, l'istituto scolastico ha aggiornato in collaborazione con il nuovo RSPP Arch. Fabio Battistini, il nuovo Medico Competente Dott. Gaetano Alfano, il RLS Vittoria Evangelista il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) applicabile per l'a.s. 2024-2025.

Art. 40- Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 292/96 ed ex art.2 del D. Lgs. 81/2008, assicura:

- l'adozione di misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature ed i videoterminali;
- la valutazione dei rischi esistenti e, conseguentemente, l'elaborazione del documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la designazione del personale incaricato di attuare le misure;
- l'organizzazione delle attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico sia come formazione iniziale dei nuovi assunti: i contenuti minimi della formazione sono quelli statuiti dal Decreto interministeriale Lavoro/Sanità del 16/01/1997, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 41 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando tra i dipendenti, previa consultazione del RLS, le figure sensibili in proporzione alle dimensioni della Istituzione scolastica, nonché gli addetti alle emergenze, al Primo Soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

2. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di Prevenzione e Protezione e, sulla base di quanto disposto nel DVR della Istituzione scolastica, individua un contingente di lavoratori addetti in materia di sicurezza.

A queste figure compete l'assolvimento delle funzioni previste dalle normative sulla sicurezza.


In sede di contrattazione integrativa "potrebbero" essere previsti compensi orari come da tabelle allegate al CCNL 2019/2021 ovvero in misura forfettaria.

Ogni anno sono previste delle attività di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza da individuare per il singolo lavoratore.

Art. 42- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione con funzione consultiva per la protezione/prevenzione dai rischi. Alla riunione prendono parte lo stesso Dirigente o un suo rappresentante che la presiede, il RSPP, il Medico competente, ove previsto, nonché l'RLS.

2. Nella riunione il Dirigente Scolastico discute dei seguenti punti:



- il DVR e il Piano dell’Emergenza;
- l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione viene verbalizzata per iscritto ed il verbale viene conservato in apposito registro.

ART. 43 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Per l’a.s. 2024-2025 viene nominato come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione l’architetto Fabio Battistini.

ART.44 – Sorveglianza sanitaria – Medico Competente

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l’esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l’uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Il Dirigente Scolastico ha individuato un nuovo medico competente nel Dott. Gaetano Alfano.

Art. 45- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza e promuove attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti lavoratori.
2. Tali attività possono riguardare anche gli alunni con i mezzi ritenuti più idonei.
3. L’attività di formazione verso i dipendenti non può derogare i contenuti minimi previsti dalle normative vigenti.

Art. 46 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato dalla RSU al suo interno ovvero viene eletto dall’assemblea del Personale d’istituto al suo interno, se in possesso delle necessarie competenze. Tali competenze, tuttavia, possono essere acquisite con la frequenza di un apposito corso.

2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento specifico.

4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente.

5. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.

6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato al fine di designare il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione,

realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.

7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato in merito all'organizzazione della formazione ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:

- le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
- la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Al RLS, sono garantite le ore previste per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).

Relativamente alla designazione dell'R.L.S., la R.S.U. lo ha individuato nella persona di Vittoria Evangelista – Docente. Alla stessa sono garantite le ore previste dal C.C.N.L. vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U..

TITOLO QUARTO
PARTE ECONOMICA

CAPO I NORME GENERALI

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dai finanziamenti e dall'economie degli anni precedenti e sono disponibili in allegato. L'allegato con la parte contabile costituisce parte integrante di questo contratto integrativo di istituto. Nel presente contratto sono disciplinate altresì anche quelle relative alla valorizzazione del personale scolastico e quelle derivanti da progetti Nazionali/Comunitari

Le risorse del F.I.S. per l'anno scolastico 2024-2025 sono quelle comunicate dal MIM con nota prot.nr. 36704 del 30 settembre 2024, integrate con le economie dell'anno precedente e calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 130 unità di personale docente in Organico di Diritto;
- 25 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Art. 47 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 53.139,03
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.153,52
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 5.089,34
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.186,38

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.)

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.518,67
g) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017	€ 15.534,51

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 48 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.49 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente 68% e per le attività del personale ATA il 32%.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

ART. 50 – FUNZIONI STRUMENTALI

Le funzioni strumentali vengono individuate in seguito alla delibera del Collegio dei Docenti secondo le esigenze dell'Istituto

La somma disponibile per le funzioni strumentali viene ripartita in proporzione al numero di alunni per plesso e ordine di istruzione tra i docenti salvo quando la F. S. ricopra l'incarico per più gradi di scuola (ad esempio primaria e infanzia insieme).

Art.51 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Come previsto dal nuovo contratto una somma viene utilizzata per il pagamento della formazione del personale docente.

Art. 52 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. Le risorse per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti

al personale dall'art. 1 comma 249 della legge 160/2019, vengono attribuite alla scuola e confluiscono nel fondo di miglioramento dell'offerta formativa senza alcuna finalizzazione predefinita ma sono utilizzate dalla contrattazione per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico previsto dall'art. 88 del CCNL 29/2007 (vedi nota MIM 29/9/2023). Il fondo di valorizzazione del personale docente confluisce nel M.O.F. e viene suddiviso tra tutto il personale scolastico (sia docente sia amministrativo) nelle seguenti percentuali (68% docenti e 32% ATA).

I criteri di assegnazione del fondo di valorizzazione sono i seguenti:

- Miglioramento dell'istituzione scolastica
- Innovazione didattica
- Organizzazione, coordinamento, formazione

Art. 53 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 54 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a domanda, con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 55 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023

1. Le risorse per i tutor e gli orientatori di cui al decreto MIM n. 63 del 05/04/2023 sono utilizzate nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di collegio docenti e in proporzione al numero degli studenti affidati non appena verranno assegnate anche alla scuola secondaria di primo grado e ai docenti/tutor e orientatori opportunamente formati.

CAPO III

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 56– Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente ed ATA, e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono individuati in sede collegiale e regolamentate tramite art. 7 del 165/2001.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Il Dirigente assume la

delibera del piano delle attività da parte del Collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA, provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il dirigente utilizza i criteri definiti nel confronto.

3. Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- La delibera del Collegio dei docenti;
- L'attività da effettuare;
- Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.

4. Per l'attribuzione degli incarichi aggiuntivi per esperti interni ed esterni l'istituto Octavia ha adottato un regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera in sede di consiglio di istituto ai cui criteri si farà riferimento per il reclutamento del personale destinatario di incarichi (prot. n. 1848/U del 14/2/2024)

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I Liquidazione dei compensi

Art. 57 - Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06), al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 58 - Liquidazione dei compensi

1. Prima della liquidazione si sarà una verifica con informativa che tuteli la privacy e la trasparenza.

2. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento, salvo le ipotesi d'indisponibilità del POS e/o malfunzionamento delle piattaforme predisposte per il pagamento dei medesimi compensi.

Art. 59- Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dalla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art.60- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le disposizioni ancora in vigore.

Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.

Roma,

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

La Dirigente Scolastica



Prof.^{ssa} Simona D'ALESSIO:

Simona D'Alessio

PARTE SINDACALE

R.S.U.

Sig.^{ra} Giovanna DEL GENIO
(SNALS/CONFSAL)

Giovanna Del Genio

Sig.^{ra} Gabriella TIRANTI
(GILDA/UNAMS)

Gabriella Tiranti

Sig.^{ra} Maria Grazia Murino
(GILDA/UNAMS)

Maria Grazia Murino

FLC/CGIL SCUOLA:

Flc Cgil Scuola

CISL/SCUOLA:

Cisl Scuola

OO. SS.

ANIEF:

TERRITORIALI

SNALS/CONFSAL:

Snals Confsal

GILDA/UNAMS:

Gilda Unams



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "OCTAVIA"
 Via G. Mazzatinti, 15 – Roma 00135 – tel: 06/30810141
 C.M.: RMIC8GS00T – C.F: 97713490585 – Codice Univoco: UF00ZB
www.icoctavia.edu.it
rmic8gs00t@istruzione.it – rmic8gs00t@pec.istruzione.it



Alla R.S.U.
 I.C. "Octavia"
 Sede
 Alle OO.SS. Territoriali

**RISORSE FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A. S. 2024/25
 NOTA MIUR PROT. 36704 DEL 30 SETTEMBRE 2024**

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A. S. 2024/25

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	N.6	QUOTA PER PUNTO DI EROGAZIONE €2.556,67 LORDO STATO	TOTALE punti erogazione LORDO STATO €15.407,64	TOTALE LORDO DIPENDENTE € 11.610,88
N. DOCENTI E A.T.A. IN ORGANICO	N.155	TOTALE LORDO STATO €49.183,05		TOTALE LORDO DIPENDENTE €37.063,34
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA LORDO DIPENDENTE			€ 53.139,03	
ECONOMIA FIS a.s precedente			€ 217,36	
Economia Aree a rischio per cui è stata prevista variazione di destinazione a seguito della riunione del tavolo del 18/10/2024			€ 404,20	
Economia di cui alla nota n. 40436 del 28 ottobre 2024			€ 441,94	
TOTALE FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA LORDO DIPENDENTE (ATA e DOCENTI)			€54.202,53	

Dalla quota relativa al Fondo dell'Istituzione Scolastica deve essere detratta la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al D.S.G.A.

INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.G.A. PARTE VARIABILE	LORDO DIPENDENTE € 6.172,50
--	-----------------------------

(Handwritten signatures and initials)

Indennità di direzione da accantonare per il sostituto DSGA	€ 547,75
---	----------

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) <i>A. S. 2024/25 disponibile per la contrattazione</i>	LORDO DIPENDENTE € 47.482,28
---	---

Proposta di suddivisione:

A FAVORE DEL <u>PERSONALE DOCENTE</u> (68% del tot. FIS)	€ 32.287,95
Di cui	
- <i>Per formazione</i>	€ 3.657,50
- <i>Per organizzazione</i>	€ 14.028,92
- <i>Per progetti</i>	€ 14.601,53

A FAVORE DEL <u>PERSONALE ATA</u> (32% del tot. FIS)	€ 15.194,33
---	--------------------

VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA

Fondi assegnati per corrente a.s.	€ 15.534,51
ECONOMIA a.s precedente	€ 7,46
TOTALE LORDO DIPENDENTE	€ 15.541,97

Proposta di suddivisione:

<i>Valorizzazione personale docente (68%)</i>	€ 10.568,54
---	--------------------

<i>Valorizzazione personale ATA (32%)</i>	€ 4.973,43
---	-------------------

FUNZIONI STRUMENTALI

TOTALE LORDO DIPENDENTE	€ 5.089,34
--------------------------------	-------------------

INCARICHI SPECIFICI ATA A. S.

TOTALE LORDO DIPENDENTE	€ 3.186,38
-------------------------	------------

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

LORDO DIPENDENTE assegnato corrente a.s.	€ 3.518,67
ECONOMIA a.s precedente	€ 1.590,36
TOTALE LORDO DIPENDENTE	€ 5.109,03

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

LORDO DIPENDENTE a.s. corrente	€ 1.153,52
ECONOMIA a.s precedente	€ 226,15
TOTALE LORDO DIPENDENTE attività complementari di educazione fisica	€ 1.379,67

Roma, 13/11/2024



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona D'Alessio

		Allegato n. 2	
FIS - PARTE ORGANIZZAZIONE - 49 % DEL PERSONALE DOCENTE al netto dell'importo per la formazione			
incarico	numero docenti coinvolti	ore previste totali	TOTALE a carico FIS
1° Collaboratore D.S.	1	162	3.118,50 €
2° Collaboratore D.S.	1	62	1.193,50 €
Referenti di plesso PRIMARIA (Besso - Bertolotti)	2	64	1.232,00 €
Referenti di plesso PRIMARIA (Monte Arsiccio)	1	20	385,00 €
Referente di plesso secondaria	1	52	1.001,00 €
Referenti di plesso INFANZIA (Besso - Bertolotti)	2	44	847,00 €
Referente viaggi	1	18	346,50 €
Coordinatori di CLASSE Secondaria	18	198	3.811,50 €
Referente MOBILITY MANAGER	1	5	96,25 €
referente D.S.A. (primaria)	1	10	192,50 €
referente D.S.A. Secondaria	1	15	288,75 €
Referente Bullismo	2	20	385,00 €
Referente alunni adottati	1	2	38,50 €
TUTOR	8	56	1.078,00 €
TOTALI	41		14.014,00 €
BUDGET	14.028,92 €	Economia	14,92 €

Formazione in orario di non insegnamento (ex art. 36, co. 7, CCNL 2019-21) *	190	3.657,50 €
<p>I criteri per la distribuzione effettiva dei fondi per la formazione saranno oggetto di accordo in sede di riunione prima del pagamento del MOF in base alle ore effettivamente svolte oltre le 40+40. Nella formulazione dei criteri forfettari di distribuzione sarà data priorità ai corsi di formazione obbligatoria (sicurezza) e la rimanenza distribuita in modo forfettario agli attestati dei corsi PNRR svolti dall'istituto.</p>		

FIS - PROGETTI (51%)

PROGETTI		docenti coinvolti	Tipologia	importo orario	ORE TOTALI previste	BUDGET assegnato
pillole di STEM	infanzia	3	Frontali	38,5	24	924,00 €
ascolto suono imparo		5	Frontali	38,5	50	1.925,00 €
giochiamo con l'inglese		2	frontali	38,5	36	1.386,00 €
Istruzione domiciliare primaria	primaria	1	Frontali	38,5	15	577,50 €
scuola attiva KIDS		1	Frontali	38,5	3	115,50 €
ragioniamo con il PC		1	frontali	38,5	32	1.232,00 €
a che libro giochiamo? (infanzia e primaria)	medie	6	funzionali	19,25	153	2.945,25 €
Istruzione domiciliare secondaria		1	Frontali	38,5	15	577,50 €
progetto biblioteca SSIG		5	Funzionali	19,25	80	1.540,00 €
Supporto alla didattica*		tutti	Funzionali	19,25	175	3.368,75 €
BUDGET A DISPOSIZIONE		Budget utilizzato				14.591,50 €
14.601,53 €				Economia		10,03 €


* la voce supporto alla didattica compenserà, nei limiti dei fondi previsti, attività legate a campi scuola prevedendo il pagamento di 3 ore per i campi scuola che prevedono un pernottamento e 4 ore per i campi scuola che prevedono 2 pernottamenti. In base all'andamento dei campi scuola, qualora dovessero registrarsi economie per effetto della mancata attivazione degli stessi, il tavolo potrà essere riconvocato per definire dei criteri aggiuntivi volti al pagamento dei docenti che hanno effettuato uscite didattiche di una giornata, nei limiti del budget stanziato

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

A large handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

VALORIZZAZIONE

incarico	numero docenti coinvolti	ore per unità	TOTALE a carico FIS
Commissione civica primaria	1	3	57,75 €
Commissione civica secondaria	2	6	231,00 €
Commissione VALUTAZIONE	2	5	192,50 €
Commissione INCLUSIONE	3	8	462,00 €
Commissione CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	3	5	288,75 €
Commissione SUPPORTO ALLO STUDENTE	3	6	346,50 €
Commissione TEMPO SCUOLA (sostegno)	2	16	616,00 €
Commissione TEMPO SCUOLA (primaria)	2	26	1.001,00 €
Commissione TEMPO SCUOLA (secondaria)	2	30	1.155,00 €
referenti salute	1	25	481,25 €
referente esami di stato	1	32	616,00 €
referente plusdotazione	1	5	96,25 €
Referente ETWINNING	1	8	154,00 €
referenti progetto scuola attiva kids/Junior	2	5	192,50 €
Referente ENTI LOCALI e RETI	1	31	596,75 €
Referente N.A.I.	1	10	192,50 €
Referente EDUCAZIONE CIVICA	1	20	385,00 €
Referenti INVALSI	2	10	385,00 €
Referente SITO	1	25	481,25 €
Referente REGISTRO ELETTRONICO primaria	1	20	385,00 €
Referente REGISTRO ELETTRONICO secondaria	1	12	231,00 €
Subconsegnatari PALESTRE	4	6	462,00 €
Subconsegnatari LABORATORI	4	10	770,00 €
Subconsegnatari SUSSIDI	4	6	462,00 €
Referente terzo settore	1	17	327,25 €
TOTALI			10.568,25 €
Budget	10.568,54 €	<i>economia</i>	0,29 €









INCARICHI SPECIFICI ATA a.s. 2024/25

Il budget assegnato dal M.I.U.R. per gli incarichi specifici per l'anno scolastico 2023/24 per il personale ATA è pari ad € 3,186,38. L'importo verrà ripartito tra i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi nella misura e nei modi di seguito indicati.

INCARICHI COLLABORATORI	unità	criterio di attribuzione	compenso per unità	totali lordo dipendente
Assistenza alunni con disabilità	1	esperienza pregressa	art. 7	/
Assistenza alunni per igiene personale straordinaria (anche alunni con disabilità)	4	disponibilità ed esperienza	286,00 €	1.144,00 €
Supporto segreteria e ricevimento del pubblico	2	esperienza pregressa	220,00 €	440,00 €
magazzino e supporto gestione amm.va del materiale	1	esperienza pregressa	220,00 €	220,00 €
Piccola manutenzione	2	esperienza pregressa	220,00 €	440,00 €
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI				2.244,00 €
INCARICHI A.A.	unità	criterio di attribuzione		totali lordo dipendente
gestione pratiche amministrative disabilità	1	esperienza pregressa		/
gestione sito internet e supporto trasparenza	1	esperienza pregressa		300,00 €
Supporto informatico e registro elettronico	1	esperienza pregressa		342,38 €
gestione eventi Pago in rete e del conto corrente postale	1	esperienza pregressa		300,00 €
TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				942,38 €

TOTALE INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA

3.186,38 €

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Ar.*
 - Middle right: *Roberto*
 - Middle right: *dy*
 - Middle right: *Walter*
 - Middle right: *W*
 - Middle right: *Luca*
 - Middle right: *A*
 - Middle right: *Ar.*

FUNZIONI STRUMENTALI

Il budget assegnato dal M.I.U.R. per le funzioni strumentali per l'anno scolastico 2024/25 è pari a € 5.089,34. L'importo verrà ripartito tra i docenti nella misura e nei modi di seguito indicati.

	Descrizione	Unità	Importo lordo dipendente
1	PTOF	2	€ 1.023,11
		AA/EE	€ 512,06
		MM	€ 511,05
2	INCLUSIONE	2	€ 1.053,87
		AA/EE	€ 632,32
		MM	€ 421,55
3	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	3	€ 1.004,14
		EE	€ 334,72
		MM	€ 334,71
		AA	€ 334,71
4	VALUTAZIONE	2	€ 1.004,11
		MM	€ 301,23
		AA/EE	€ 702,88
5	SUPPORTO ALLO STUDENTE	2	€ 1.004,11
		AA/EE/MM	€ 502,06
		AA/EE/MM	€ 502,05
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI		11	€ 5.089,34

* La differenza di importo tra le F.S. è DOVUTA AL GRADO DI SCUOLA E ALLA RICADUTA SUGLI STUDENTI

F.I.S + VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE A.T.A. a.s. 2024/2025

Il budget del Fondo d'Istituto + valorizzazione per l'anno scolastico 2024/25 per il personale ATA è pari a: € 20.167,76

L'importo verrà ripartito tra i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi nella misura e nei modi di seguito indicati.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione	Ore complessive	BUDGET complessivo	Destinatari potenziali
1. prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio* <i>ore lavorative prestate al di fuori del proprio orario di servizio, risultanti dal marcatepo digitale e frutto di apposita autorizzazione e rendicontazione mensile</i>	304	4.180,00 €	20
2. Intensificazione per sostituzione del collega assente e non sostituito. <i>compenso da ripartire proporzionalmente in base alle effettive sostituzioni effettuate nell'anno scolastico di colleghi assenti e non sostituiti</i>	250	3.437,50 €	20
3. Intensificazione per lavoro su più plessi <i>compenso forfettario da ripartire proporzionalmente tra le unità che hanno effettuato turni di lavoro in più plessi</i>	60	825,00 €	4
4. intensificazione per esigenza organizzativa o per particolari adempimenti * <i>I riconoscimenti per questo punto saranno calcolati in proporzione ai carichi lavorativi svolti in base a rendicontazione da presentare al termine dell'anno scolastico; a titolo esemplificativo saranno rilevanti l'effettuazione di: - pulizie straordinarie - riordini eccezionali che prevedono lo spostamento di arredi leggeri tra diverse aule - collaborazione per progetti che prevedono una particolare affluenza - assistenza ad alunni H in assenza del collega con incarico specifico.</i>	200	2.750,00 €	20
5. maggior carico di lavoro infanzia <i>riconoscimento di intensificazione calcolato in proporzione alla durata del periodo lavorativo e alle presenze sullo specifico reparto nei periodi di attività didattica.</i>	100	1.375,00 €	4
* Eventuali economie inerenti il punto 1 saranno redistribuite al budget assegnato per il punto n. 4			
TOTALE UTILIZZATO per collaboratori scolastici		12.567,50 €	

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Ore complessive	BUDGET complessivo	destinatari potenziali
1. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PROPRIO ORARIO DI LAVORO - ORE STRAORDINARIO	142	2.264,90 €	6
2. RICOSTRUZIONI DI CARRIERA/ Passweb (attività agg. oltre orario di servizio) <i>ore lavorative prestate al di fuori del proprio orario di servizio, risultanti dal marcatepo digitale e frutto di apposita autorizzazione e rendicontazione mensile</i>	30	478,50 €	2
3. INTENSIFICAZIONE PER CARICHI DI LAVORO DOVUTI A COLLEGHI ASSENTI <i>tale voce sarà retribuita: 1/2 proporzionalmente in base alle presenze in servizio per compensare l'aggravio di lavoro dovuto in casi di assenze; 1/2 proporzionalmente in base a specifica rendicontazione di pratiche effettuate che non rientrano nel piano di lavoro.</i>	120	1.914,00 €	6
4. pratiche viaggi di istruzione (intensificazione)	13	207,35 €	1
5. Coordinamento area didattica: in particolare per INVALSI e iscrizioni (intensificazione)	13	207,35 €	1
6. supporto area del personale (intensificazione)	22	350,90 €	1
7. gestione turni personale ATA e supporto pagamenti MOF (intensificazione) <i>compensi da distribuire al personale in base all'effettivo espletamento della prestazione a seguito di specifica rendicontazione</i>	36	574,20 €	1
8. SUPPORTO AL P.T.O.F. e autonomia scolastica (intensificazione)** <i>compensi per contributi ad attività deliberate dal Consiglio di Istituto nell'ambito del PTOF o aventi ad oggetto particolari adempimenti straordinari e saranno remunerati in proporzione al contributo prestatato.</i>	100	1.595,00 €	6
**Eventuali economie per prestazioni aggiuntive al proprio orario di servizio o per intensificazione andranno ad implementare il budget per il punto 8: supporto al P.T.O.F. e autonomia			
TOTALE UTILIZZATO A.A.		7.592,20 €	